


M e n d r i s i o



Statuti dell'Associazione

MendrisioBadminton

Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione “ MendrisioBadminton” è stata costituita il 01.04. 2008 un'Associazione ai sensi de“gli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

L'Associazione MendrisioBadminton, ha sede presso il domicilio del suo presidente.

Art. 2 Scopo

L'Associazione - che non ha scopi di lucro ed è apartitica e aconfessionale – ha per scopo il promovimento dello sport del Badminton.

Art. 3 Membri

I membri dell'Associazione sono i promotori che sottoscrivono i seguenti statuti.

Si acquista la qualità di membro mediante il pagamento della tassa sociale e previa ratifica da parte del Comitato direttivo.

L'Associazione ha il diritto esclusivo di valutare i requisiti morali ed etici indispensabili ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della qualifica di membro.

Art. 4 Dimissioni / esclusione

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e inviate per raccomandata al Presidente presso la sede e hanno effetto immediato.

Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso, ma non il pagamento delle somme eventualmente dovute.

L'eventuale esclusione di un socio deve essere decisa dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei membri presenti all'Assemblea generale e non è sottoposta a giustificazione.

Art. 5 Finanziamento e responsabilità dei soci

La tassa sociale è annua ed è stabilita in CHF 40.—(quaranta).

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite dalle tasse sociali, dalle donazioni, da contributi volontari, dalla pubblicità, dagli sponsor, da contributi e sostegni pubblici e privati, da tutte le attività promosse dall'Associazione e da eventuali altri finanziamenti così come dal reddito del patrimonio sociale.

L'esercizio ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

I soci sono responsabili, con riferimento al conseguimento del fine e per far fronte ai debiti sociali, unicamente nella misura della quota sociale unica.

È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art. 6 Struttura dell'Associazione

L'Associazione è composta dai seguenti organi:

- Assemblea generale
- Comitato direttivo

Art. 7 Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i membri.

L'Assemblea generale dei soci decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione ed in particolare:

- nomina il Comitato direttivo;
- decide circa l'ammissione o l'esclusione dei membri;
- approva la revisione totale o parziale dello Statuto dell'Associazione;
- delibera sugli argomenti all'ordine del giorno;
- delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione, del preventivo e del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione.
- Stabilisce la tassa sociale

Con l'accordo dell'Assemblea generale, il Comitato direttivo può nominare uno o più revisori dei conti.

L'Assemblea generale è convocata dal Comitato direttivo, ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno e qualora un numero pari a un quinto dei soci lo richieda. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di invio semplice entro 20 giorni dalla data stabilita per l'adunanza oppure tramite pubblicazione sul foglio ufficiale del Cantone Ticino.

Per ogni assemblea è redatto un verbale.

Art. 8 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di 5 persone eletti dall'Assemblea generale.

La carica dura tre anni e i membri possono essere rieletti.

Il Comitato è formato dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario e dal tesoriere.

Il compito del Comitato direttivo è quello di agevolare le attività svolte dall'Associazione e di applicare e attuare le delibere dell'Assemblea.

Competenze del Comitato:

- redige il resoconto sull'attività e allestisce il bilancio preventivo e consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione;
- incassa le quote sociali;
- vigila sul rispetto degli statuti da parte dei membri;
- allestisce e propone il programma annuale dell'Associazione;
- organizza progetti e attività volte a raggiungere lo scopo dell'Associazione;
- nomina le commissioni di lavoro e i comitati di sostegno;
- distribuisce le cariche all'interno del Comitato stesso e determina i diritti di firma.

Le deliberazioni del Comitato sono prese con il voto della maggioranza dei membri; in caso di parità decide il voto del presidente o del vice presidente in caso di assenza del primo.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei membri lo richiede.

Art. 9 Revisione e modifica degli statuti

Proposte di modifica o emendamenti allo Statuto devono essere sottoposti al Presidente dell'Associazione almeno con due mesi di anticipo sulla data dell'Assemblea.

Per la revisione e la modifica dello Statuto dell'Associazione è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri presenti e votanti all'Assemblea generale.

Art. 10 Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea con il consenso di 2/3 (due terzi) dei soci presenti all'Assemblea espressamente convocata.

Al momento dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere destinato alla promozione e al sostegno dello sport giovanile.

Art. 13 Legge applicabile e foro competente

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di diritto vigenti, in particolare al Codice Civile Svizzero.

Quale foro competente esclusivo per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Statuto o in virtù dello stesso viene eletto la sede dell'Associazione.

Il presente Statuto è stato letto ed approvato in ogni singola disposizione e nel suo complesso dall'Assemblea dei promotori riunitasi ad Arzo in data 01.04.2008

I promotori:

Mario Giudici

Nicola Fattorini

Fabio Alippi

Livio Maffi